



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente Acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

Delegazione Amministrativa LL.PP. RAS / ENAS prot. 39084 rep. n. 55 in data 31.12.2020,
approvata con DDSOI LL.PP. RAS n. 2777 prot. 39103 del 31.12.2020 - D.G.R. 67/29 del 31.12.2020

“Interventi per l'efficientamento delle Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)”.

**L189 RIASSETTO FUNZIONALE INTERCONNESSIONE FRA IL LAGO FLUMENDOSA E
LA DIGA DI IS BARROCUS**

ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

SCHEMA DI CONTRATTO

IL RUP
Ing. Francesco Serra

Servizio Progetti e Costruzioni
Il Direttore
Ing. Stefano Serra

Ottobre 2021



SOMMARIO

1. PREMESSE	3
2. DEFINIZIONI	3
3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	3
4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI.....	6
6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	7
7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO	7
8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	7
9. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO.....	9
10. SUBAPPALTO	9
11. GARANZIE E POLIZZE	9
12. SICUREZZA.....	10
13. PENALI.....	10
14. PAGAMENTI.....	11
15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	12
16. RISOLUZIONE E RECESSO.....	12
17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
18. CESSIONE DEL CONTRATTO	13
19. CODICE DI COMPORTAMENTO	13
20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	13
21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	13
22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ	13
23. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE	13
24. RINVIO	14
25. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	14



1. PREMESSE

Con Delegazione Amministrativa LL.PP. RAS / ENAS prot. 39084 rep. n. 55 in data 31.12.2020, approvata con DDSOI LL.PP. RAS n. 2777 prot. 39103 del 31.12.2020, l'ENAS è stato fra l'altro incaricato della progettazione dell'intervento "L189 Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocos" per un importo di € 1.000.000,00. L'intervento riguarda il completamento della manutenzione straordinaria di un sistema acquedottistico la cui realizzazione risale agli anni ottanta e che è di fondamentale importanza per garantire l'alimentazione del comprensorio irriguo di Isili e della Zona Industriale di Perd'e Quaddu (Isili) nonché, in caso di carenza di risorsa nell'invaso di Is Barrocos, la continuità del servizio idropotabile ad oltre sessanta comuni alimentati dall'acquedotto del Sarcidano, nella Sardegna centro meridionale.

Per tale intervento l'ENAS ha provveduto ad acquisire il seguente codice CUP: I97D20000010002.

L'ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere all'espletamento di una procedura di gara per la stipula, con un unico operatore economico, di un Accordo Quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, dei vari servizi di ingegneria che si prevedono necessari per l'attuazione dell'intervento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Contratto, di seguito per brevità denominato "Schema", si intende:

- per "Codice": il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per "Regolamento": il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
- per "TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per "Committente": l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Affidatario": l'operatore economico con il quale l'ENAS stipula l'accordo quadro;
- per "Appaltatore": l'operatore economico a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori ai quali si riferiscono i servizi tecnici oggetto dell'accordo quadro;
- per "DEC": il Direttore per l'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dell'ENAS.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il presente Schema di contratto d'incarico stabilisce le norme e condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e l'Affidatario, relativamente ai servizi tecnici di ingegneria riguardanti l'intervento denominato *"Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barrocos"*.

Le indagini (geognostiche, geofisiche, strutturali, chimiche, ecc.), le prove di laboratorio (geotecniche, chimiche, ecc.) non sono comprese nel presente affidamento. Queste verranno definite e affidate separatamente da ENAS.

Qualora se ne concretizzi la necessità, i servizi da espletare nell'ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati all'Affidatario sulla base di appositi contratti applicativi.

Le opere che potranno essere oggetto dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono quelle sinteticamente descritte nel seguente elenco, e riportate nella corografia allegata (**Ail. 1 – Corografia degli interventi**):



- 1) Sfangamento, pulizia e ripristino della presa del sollevamento in località Ponte Maxia dal Flumendosa;
- 2) Completamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento in località Ponte Maxia;
- 3) Manutenzione straordinaria acquedotto: tratta Ponte Maxia/Pranu Munteri (Qmax: 400 l/s; L = 1926 m DN 700 + 1068 m DN 600, tratta A-B in corografia);
- 4) Manutenzione straordinaria acquedotto: tratta Pranu Munteri/Imbocco galleria Is Pillus (Qmax: 350 l/s; L = 3350 m DN 600, tratta B-C in corografia);
- 5) Manutenzione straordinaria acquedotto: tratta Vasconi Su Murtaxiu/Z.I. di Isili (Qmax: 350 l/s; L = 1220 m DN 500, tratta D-E in corografia);
- 6) Manutenzione straordinaria acquedotto: tratta Z.I. di Isili/Imp. Pot. Perd'e Cuaddu (Qmax: 350 l/s; L = 900 m DN500, tratta E-F in corografia);
- 7) Rifacimento acquedotto (con variazione di tracciato) tratta Imp. Pot. Perd'e Cuaddu - Imp. Pot. Is Barrocos (Qmax: 340 l/s; L = 5150 m DN 500 + 1350 m DN 400, tratta F-G in corografia).

In relazione alle opere riportate ai punti 2, 7 è disponibile presso l'Amministrazione un precedente progetto preliminare che, in caso di affidamento di servizi di progettazione relativi alle suddette opere, sarà reso disponibile all'Affidatario. Detto progetto costituirà il riferimento per la progettazione da redigere a cura dell'Affidatario, fermo restando che l'affidatario stesso avrà l'onere di proporre eventuali modifiche alle opere in progetto qualora ritenga motivatamente che la diversa soluzione progettuale proposta risulti tecnicamente e/o economicamente più vantaggiosa e/o preferibile.

La stipula del contratto di Accordo Quadro non obbliga né impegna l'ENAS a commissionare all'Affidatario servizi di ingegneria tramite stipula di contratti applicativi, trattandosi di contratto normativo.

L'Affidatario non vanta quindi alcun diritto in ordine:

- all'espletamento dei servizi (oggetto dell'Accordo Quadro), che potranno non essere o essere commissionati, anche solo in parte;
- al raggiungimento dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini del confronto con la soglia di cui all'art. 35 del Codice, della qualificazione dell'Affidatario e della costituzione della garanzia definitiva.

L'Affidatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi qualora, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non venisse commissionato dall'ENAS alcun servizio o venissero commissionati servizi per importi complessivamente inferiori all'importo massimo dell'Accordo Quadro.

La progettazione dell'intervento è attualmente finanziata con risorse della Regione Autonoma della Sardegna, ma lo stesso è candidato ad essere finanziato con risorse del Recovery Fund. Infatti è compreso nel programma di interventi per il settore idrico predisposto dalla Regione Sardegna per complessivi 700 M€ nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), in corso di definizione.

Se l'intervento verrà ammesso al PNRR, l'ENAS potrà eventualmente avvalersi dell'art. 48 comma 5 della Legge 108/2021 secondo il quale "è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016". In tal caso gli eventuali contratti applicativi relativi alla fase di progettazione potrebbero riguardare anche il solo progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'appalto.



Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;
- b) la L.R. 13.03.2018 n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
- c) il D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»", per quanto applicabile;
- d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- e) il presente Schema e i relativi allegati;
- f) le polizze di garanzia.

Il presente Schema è automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara di accordo quadro, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto di accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche e di buon andamento dell'appalto stesso, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico in quanto correlate tra loro.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è la seguente: 71330000-0 Vari Servizi di Ingegneria.

L'importo dell'Accordo Quadro è pari a € 638.935,79, somma che costituisce l'importo massimo complessivo dei servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario, al lordo dei contributi previdenziali integrativi e al netto dell'IVA.

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole prestazioni ipotizzate, come sintetizzato nella seguente tabella:

Oggetto	Corrispettivi Stimati [€]	Contributi Integrativi [€]	Totale [€]
Progettazione, direzione lavori e relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione	615.153,09	23.782,70	638.935,79
Importo totale a base di gara	615.153,09	Importo totale di Accordo Quadro	638.935,79

Per la suddetta stima, effettuata ai sensi del D.M. 17.06.2016¹, si è ipotizzato l'affidamento delle prestazioni relative ai lavori raggruppati in un unico lotto:

- progettazione definitiva per appalto integrato con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

L'importo lavori di tale unico lotto è scaturito da una valutazione sommaria dei costi di realizzazione della manutenzione straordinaria del sistema acquedottistico, ed è stato ipotizzato pari a € 10.000.000,00, considerato

¹ Ministero della Giustizia - Decreto 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice"



appartenente alla categoria D.04² (con riferimento a impianti per provvista, condotta e distribuzione d'acqua) della tavola Z-1 del citato decreto.

Il dettaglio delle prestazioni ipotizzate e dei corrispondenti corrispettivi stimati, nonché le singole stime di ciascun corrispettivo, sono riportati nelle tabelle allegate al presente Schema (**All. 2 – Prestazioni e corrispettivi per progettazione ed esecuzione interventi**).

Gli importi sopra sintetizzati e dettagliati nelle citate tabelle allegate hanno comunque carattere presuntivo. Infatti, l'entità di ciascuna delle singole prestazioni effettivamente commissionate potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto ipotizzato, sulla base del reale fabbisogno dell'ENAS, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'ENAS e senza che l'Affidatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'ENAS, se riterrà di omettere una o più fasi progettuali (art. 23 comma 4, D. Lgs 50/2016), potrà prevedere contratti applicativi di progettazione secondo le seguenti ipotesi:

- 1) Progetto definitivo per l'appalto integrato, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (omissione del progetto di fattibilità tecnica e economica);
- 2) Progetto di fattibilità tecnica economica per l'appalto.
- 3) Progetto definitivo-esecutivo (omissione del progetto di fattibilità tecnica e economica e accorpamento del progetto definitivo col progetto esecutivo);

Come già anticipato l'importo dell'accordo quadro è stato determinato in base all'ipotesi 1 "progetto definitivo per l'appalto integrato, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione", oltre a direzione lavori e coordinamento de la sicurezza in fase di esecuzione.

Nelle tabelle riportate in "**All. 2 – Prestazioni e corrispettivi per progettazione ed esecuzione interventi**" sono allegati a titolo esemplificativo anche i calcoli dei corrispettivi per la progettazione nell'ipotesi 2 "progetto di fattibilità tecnica economica per l'appalto" e nell'ipotesi 3 "progetto definitivo-esecutivo".

L'Affidatario rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma rispetto ai corrispettivi che saranno fissati in sede di stipula di ciascun contratto applicativo, riconoscendo ed accettando che essi remunerano tutte le attività e prestazioni professionali ed accessorie da lui comunque svolte in quanto necessarie per l'esecuzione dei servizi commissionati, compresi a titolo indicativo:

- tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, rilievi e indagini, procedure autorizzative, ecc., nonché per l'interfaccia tra l'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;
- i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
- i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;
- gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dall'ENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni comunque coinvolte per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

L'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo e in ogni caso cesserà la sua efficacia alla scadenza del **quarto anno**, qualora a tale data non fosse stato ancora raggiunto il suddetto importo massimo.

L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Schema; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Affidatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Schema e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

In casi eccezionali, debitamente motivati, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere stipulati o prorogati contratti applicativi con termine di esecuzione eccedenti la durata dell'Accordo Quadro, che si

² Categoria "Idraulica" - Destinazione funzionale "Acquedotti e fognature" – ID.Opere D.04 "Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario"



intenderà prorogato del tempo corrispondente. In tali casi, la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Fermo restando quanto sopra, non sono previste opzioni di rinnovo o proroga dell'Accordo Quadro, per cui non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine massimo di durata dell'Accordo Quadro.

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione al comma 1 lettera a) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, è espressamente esclusa qualsiasi procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula del contratto di Accordo Quadro obbliga l'Affidatario ad espletare i servizi, qualora commissionati dall'ENAS, stipulando i relativi contratti applicativi, entro l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso.

Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Affidatario si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente Schema e degli atti ad esso allegati.

Il contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- oggetto del contratto:
 - tratte di acquedotto/impianto in relazione ai quali espletare le prestazioni;
 - dettaglio delle prestazioni richieste;
- riferimento al contratto di accordo quadro e al presente Schema e relativi allegati;
- importo a corpo del contratto applicativo;
- termini di esecuzione delle prestazioni, anche con riferimento ai termini già contenuti nel disciplinare (**AII. 3 – Disciplinare di esecuzione dei servizi**) allegato al presente Schema.

Ai fini della definizione dell'importo del singolo contratto applicativo, qualora le prestazioni siano effettivamente commissionate, i relativi corrispettivi contrattuali a corpo saranno calcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016, sulla base dell'importo stimato dei lavori al quale si riferiscono i servizi da effettuare con riferimento alla categoria D.04 di cui al citato decreto, e applicando agli importi derivanti dal calcolo il ribasso d'asta offerto dall'Affidatario in sede di gara d'accordo quadro.

Qualora emerga, in sede di stipula o in fase esecutiva di un contratto applicativo, la necessità di una prestazione accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad esse correlata, si potrà procedere alla determinazione del relativo corrispettivo sulla base del D.M. 17.06.2016 o, qualora non applicabile, mediante valutazione dell'impegno orario necessario, operata in contraddittorio tra il DEC e l'Affidatario, per quanto possibile in aderenza alle metodologie e criteri delle analoghe stime allegate al presente Schema, con successiva approvazione da parte del RUP. Tutti i nuovi corrispettivi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso di gara offerto dall'Affidatario.

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovrà avvenire nel pieno rispetto del contratto di Accordo Quadro nonché delle prescrizioni, delle modalità, delle tempistiche e di quant'altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza, dal "*Disciplinare di esecuzione dei servizi*" allegato al presente Schema per farne parte integrante e sostanziale.

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutti i servizi di cui al presente Schema, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018, nella L.R. n. 12/2007 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

La corrispondenza inerente il presente Accordo Quadro e i relativi contratti applicativi sarà intrattenuta mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata, che avrà valore ricettizio tra le parti.

Tutta la documentazione da produrre da parte dell'Affidatario (studi, relazioni, elaborati grafici, comunicazioni, corrispondenza, rapporti, stime, ecc.) nell'ambito del contratto deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua



straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Affidatario assicurare la fedeltà della traduzione.

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli l'Affidatario si avvarrà del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, che dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure:

N.	Figura	Requisito di idoneità
1	n. 1 Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, relativamente alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Ingegnere iscritto all'albo professionale
2	n. 1 (minimo) Responsabile della parte ingegneristica, relativamente alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Ingegnere/i iscritto/i all'albo professionale da almeno 10 anni
3	n. 1 (minimo) Responsabile della parte geologica, relativamente alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Geologo/i iscritto/i all'albo professionale
4	n. 1 Responsabile del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Tecnico iscritto all'albo professionale di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
5	n. 1 Responsabile della parte archeologica, relativamente alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Soggetto in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia
6	n. 1 Responsabile della direzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Ingegnere iscritto all'albo professionale
7	n. 1 Responsabile, nei limiti delle relative competenze professionali, dell'eventuale ruolo di direttore operativo, per la parte geologica dei lavori di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Geologo iscritto all'albo professionale
8	n. 1 Responsabile, nei limiti delle relative competenze professionali, dell'eventuale ruolo di direttore operativo dei lavori di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Tecnico iscritto all'albo professionale di riferimento
9	n. 1 Responsabile del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti	Tecnico iscritto all'albo professionale di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Con riferimento a ciascuna delle figure professionali di cui ai punti 2 – 3 della precedente tabella, qualora siano stati indicati due o più professionisti per lo svolgimento del ruolo (ad esempio n. 2 ingegneri quali responsabili delle prestazioni ingegneristiche riguardanti interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti – figura n. 2), tutti i professionisti indicati per lo svolgimento della stessa attività specifica dovranno dividerne la relativa responsabilità con la contestuale sottoscrizione degli elaborati progettuali e degli altri documenti redatti.

I professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dell'ENAS, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio.



9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario risponderà nei confronti dell’ENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle prestazioni commissionate con i singoli contratti applicativi, ed in particolare all’adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti dal medesimo in base alle legittime richieste dell’ENAS in relazione alle finalità delle prestazioni stesse, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

L’Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all’ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

L’ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall’Affidatario.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice, l’Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare l’obbligo dell’Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare all’ENAS, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l’importo del sub-contratto;
- l’oggetto del servizio affidato.

11. GARANZIE E POLIZZE

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà, ai fini della stipula del relativo contratto, produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola *“pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”*.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l’autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 o 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;
- essere prestata, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Con riferimento alle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, l’Affidatario dovrà inoltre presentare, prima dell’inizio effettivo delle attività:

- polizza assicurativa contro i rischi professionali, stipulata ai sensi di legge per ciascuno dei tecnici personalmente responsabili dell’espletamento delle prestazioni previste dal contratto, prestata per un massimale non inferiore a **€ 500.000**, fatto salvo in ogni caso il diritto dell’ENAS al risarcimento del maggior danno. Tale polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto applicativo, sino alla data di emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. A tal fine, l’Affidatario dovrà far tempestivamente pervenire all’ENAS i rinnovi periodici della polizza stessa.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l’Affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.



12. SICUREZZA

I servizi tecnici di ingegneria oggetto dell'Accordo Quadro compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che l'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, dovrà effettuare necessariamente sopralluoghi e visite sui siti interessati dall'intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, se del caso previi opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dell'ENAS, così da garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, l'Affidatario dovrà dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle attività;
- l'avvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attività da svolgere.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS, della quale si allega la relativa scheda (**Ail. 4 – DVR: Scheda impiegato tecnico**).

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che l'Affidatario non introduca – negli anzidetti "luoghi di lavoro" ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – "specifici rischi", ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attività, l'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

13. PENALI

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni commissionate con apposito contratto applicativo, rispetto ai termini previsti nello stesso contratto o prescritti da norme vigenti, si procederà all'applicazione di una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo **0,06% (zerovirgolazeroesipercento)** dell'importo del contratto applicativo, sino a un massimo complessivo del 10% di detto importo, fatti salvi sia la risoluzione in danno dei contratti applicativi e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dalla legge, sia il diritto del risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini perentori eventualmente assegnati dall'ENAS per la ripresentazione degli elaborati già consegnati dall'Affidatario (rilievi, relazioni, piani, studi, dichiarazioni, perizie, progetti, ecc), per i quali siano stati motivatamente richiesti dall'ENAS aggiornamenti o modifiche.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche previste. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.



È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

14. PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità, per quanto applicabili al caso specifico:

CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

- **1° acconto per anticipazione di legge:**
entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, verrà corrisposto all'Affidatario il 1° acconto quale anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 35 comma 18 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di attivazione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 /2016, ed è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
- **2° acconto pari al 70% (settantapercento) del corrispettivo:**
a seguito dell'adozione da parte dell'ENAS del livello progettuale in questione, l'Affidatario avrà diritto al pagamento del 2° acconto pari al 70% del corrispettivo, applicando allo stesso la deduzione corrispondente al recupero proporzionale dell'anticipazione già corrisposta;
- **saldo del corrispettivo:**
a seguito dell'approvazione da parte dell'Ass.to LL.PP. RAS del livello progettuale in questione e della conseguente emissione del certificato di regolare esecuzione delle attività, l'Affidatario avrà diritto al pagamento del saldo sul corrispettivo.

CORRISPETTIVI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

- **1° acconto per anticipazione di legge:**
entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, verrà corrisposto all'Affidatario il 1° acconto quale anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 35 comma 18 del Codice; in caso di attivazione d'urgenza dell'esecuzione della prestazione nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto al pagamento dell'anticipazione decorre dalla data di stipula del contratto;
- **ulteriori acconti sul corrispettivo, ad avanzamento lavori:**
a seguito dell'emissione di ciascun stato di avanzamento (SAL) a favore dell'appaltatore dei lavori, l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un acconto proporzionale sul corrispettivo, applicando allo stesso la deduzione corrispondente al recupero proporzionale dell'anticipazione già corrisposta;
- **saldo del corrispettivo:**
successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle attività, l'Affidatario avrà diritto al pagamento del saldo del corrispettivo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, su presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione del pagamento.

Fermi restando i termini di legge per la corresponsione dell'anticipazione, ciascun pagamento verrà effettuato entro **60 giorni** dalla presentazione della fattura.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate a:

Regione Autonoma della Sardegna – C.F. 80002870923 – c/o ENAS, delegato al pagamento

**Codice univoco ufficio: GKVCYT**

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Qualora al singolo pagamento si applichi il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", ai sensi delle norme al momento vigenti e applicabili, la fattura dovrà pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione di contratti applicativi dell'accordo quadro saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi si intenderanno automaticamente risolti qualora le transazioni relative ad essi siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario si obbliga ad inserire in ciascuna fattura elettronica:

- il codice unico di progetto (CUP) riportati nel contratto di accordo quadro;
- gli estremi del contratto di Accordo Quadro (numero di repertorio e data) e il CIG (CIG Padre) in esso riportato;
- il nominativo del RUP;
- il centro ENAS di costo: Servizio Progetti e Costruzioni;
- gli estremi del contratto applicativo (numero di protocollo e data) e il CIG (CIG Figlio) in esso riportato, a cui si riferisce la fattura.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti dati e comunque non correttamente compilate. In tale caso, il mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potrà in alcun modo ritenersi imputabile all'ENAS, bensì all'Affidatario per ogni effetto di legge.

16. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi, è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.



18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto di Accordo Quadro o di singoli contratti applicativi, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Schema, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale" della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 dell'ENAS, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 4 del 30.01.2018, del quale l'Affidatario dichiara di aver ricevuto copia.

La violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al suddetto Codice e alle richiamate indicazioni applicative sarà considerata grave inadempimento e come tale legittimerà l'ENAS ad esperire la procedura di risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'ENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare i servizi svolti per l'ENAS, eventualmente illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall'Affidatario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Schema rimarranno di proprietà dell'ENAS, che potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli, darvi esecuzione nonché introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni o accampate pretese di sorta.

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L'Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalle leggi vigenti in materia e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi.

23. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente Schema e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 4 (importo del contratto di accordo quadro e suddivisione in lotti), art. 5 (durata dell'accordo quadro e opzioni), art. 7 (contratti applicativi di accordo quadro), art. 8 (condizioni di esecuzione dei servizi), art. 12 (sicurezza), art. 14 (pagamenti), art. 17 (risoluzione delle controversie), art. 19 (codice di comportamento).



24. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema si fa rinvio alle disposizioni del codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

25. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

All. 1 – Corografia degli interventi

All. 2 – Prestazioni e corrispettivi per progettazione ed esecuzione interventi

All. 3 – Disciplinare di esecuzione dei servizi

All. 4 – DVR ENAS: Scheda impiegato tecnico